



COMUNE di MALLARE
Provincia di Savona

Originale
Copia

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 28	Adunanza del 26.09.2022	OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI NOLI (SV) e MALLARE (SV), PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE
-----------------------	-----------------------------------	---

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **26 (ventisei)** del mese di **Settembre**, alle ore **20.30**, convocato con l'osservanza delle modalità di legge, in sessione straordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale.

La Seduta si svolgerà nel rispetto della vigente normativa anti-covid-19.

All'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI	Presente	Assente
1	ASTIGGIANO Flavio	X	
2	MAGGI Piergiorgio	X	
3	PISTONE Mario	X	
4	MINGUZZI Irene	X	
5	NERI Sandra	X	
6	SANTONICI Silvia	X	
7	GENNARELLI Gustavo	X	
8	SIRACUSANO Alessio		X
9	GERMANO Giacomo	X	
10	CERRUTI Riccardo	X	
11	PELLE Daniela	X	
Totali		10	1

Presenti inizio seduta n. 10 Consiglieri.

Presiede il Sindaco Flavio ASTIGGIANO, il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto:

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Paola Piera Bagnasco con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI NOLI (SV) e MALLARE (SV), PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.P.R. 465/1997 che all'art. 10 testualmente recita: *Art. 10: Convenzioni di segreteria:*

1. *I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria.*
2. *Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.*
3. *Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi.*

VISTO l'art. 98 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 il quale testualmente recita: *Art. 98: Albo nazionale c. 3 - I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia.*

CONSIDERATO:

- che tra i Comuni di NOLI (SV) e MALLARE (SV) è stata avviata una intesa per gestire in modo coordinato ed in forma associata, le funzioni di Segreteria comunale, avvalendosi dell'opera di un unico Segretario comunale, come previsto dal riportato art. 98 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- che la convenzione di segreteria è opportuna in quanto per i Comuni succitati risulta un significativo risparmio della relativa spesa;

RITENUTO inoltre, come meglio sarà precisato in convenzione, che il Comune di Noli assume la veste di Comune capo convenzione e di individuare nel Sindaco del Comune di Noli il soggetto competente alla nomina ed alla revoca del Segretario;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – ed in particolare l'art. 42;

VISTO il D.P.R. n. 465 del 4/12/1997;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTA l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo le modalità previste dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CON VOTI favorevoli n. 07 (sette), nessun contrario e n. 03 (tre) astenuti (Germano, Cerruti e Pelle), espressi per alzata di mano da n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI APPROVARE la costituzione di un'unica sede di segreteria comunale fra i Comuni di NOLI (SV) e MALLARE (SV).

DI APPROVARE lo schema di convenzione da stipulare fra i Sindaci dei suddetti Comuni, così come allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO che la Convenzione di segreteria:

- ✓ è da intendersi valida per un periodo di anni 3 (tre) a partire dalla data di presa di servizio del titolare della convenzione;
- ✓ successivamente alla stipulazione, sarà trasmessa, a cura del Responsabile del procedimento del Comune di Noli, alla Prefettura – U.T.G. di Genova ex Sezione Regionale della Liguria dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, unitamente all'ulteriore documentazione necessaria;
- ✓ costituisce una nuova sede di segreteria comunale, la cui titolarità spetta al segretario comunale titolare del Comune di Noli;
- ✓ diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di effettiva presa di servizio del segretario comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale.

DI DARE ATTO che la spesa è prevista nel corrente Bilancio comunale.

Stante l'urgenza di procedere, con separata votazione espressa per alzata di mano da n. 07 (sette) Consiglieri presenti e votanti, nessun contrario e n. 03 (tre) astenuti (Germano, Cerruti e Pelle),

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, D. Lgs. 267/2000.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del TUEL 18 agosto 2000, nr. 267 e successive modificazioni.

REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE

Favorevole
Motivato



Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Avv. Flavio Astiggiano)

=====

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to (Dr. Flavio Astiggiano)

Il Segretario Comunale
F.to (Dott.ssa Paola Piera Bagnasco)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune a decorrere dalla data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mallare, li

29 SET 2022

Il Funzionario Incaricato
F.to (Stefania Briano)

RELAZIONE DI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

E' copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Mallare, li

29 SET 2022

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Paola Piera Bagnasco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mallare, li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Paola Piera Bagnasco

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI NOLI e MALLARE

L'anno 2022 il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune di Noli c.f. 00296990096, legalmente rappresentato dal Sindaco Ambrogio Repetto ed il Comune di Mallare c.f. 00253630099, legalmente rappresentato dal Sindaco Flavio Astiggiano, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

- a) che l'art. 30 del d.lgs. 18.08.2000, n.267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- b) che l'art. 98, comma 3, del d.lgs. n.267/2000 e l'art.10 del d.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione regionale dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;
- c) che i Comuni di Noli e Mallare, i quali sono ricompresi entrambi nella sezione regionale della Liguria dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, intendono dar luogo ad una convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni del Segretario comunale;
- d) che è intenzione dei Comuni di Noli e Mallare, la cui popolazione supera i 3.000 abitanti, di avvalersi della facoltà di nominare titolare della sede convenzionata di Classe III, un Segretario di fascia C qualora la procedura di pubblicizzazione della sede dovesse andare deserta;
- e) che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:

- ⇒ con deliberazione n. _____ assunta dal Consiglio comunale di Noli in data _____, esecutiva ai sensi di legge;
- ⇒ con deliberazione n. _____ assunta dal Consiglio comunale di Mallare in data _____, esecutiva ai sensi di legge;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto

1. I Comuni di Noli e Mallare convenzionano con il presente atto, a norma dell'art. 98 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art.10 del d.P.R. n.465/97, il servizio di segreteria comunale dei rispettivi enti, alle condizioni previste nel presente accordo.
2. Oggetto della convenzione è, quindi, la conduzione in forma associata del relativo servizio e, cioè, servirsi delle prestazioni professionali di un solo Segretario comunale che è individuato con le modalità di cui al successivo articolo 7.

Articolo 2. Funzioni del Segretario comunale

Il Segretario comunale nominato per l'espletamento dell'ufficio associato di segreteria esercita, in conformità a quanto previsto dall'art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e delle disposizioni normative che dovessero subentrare nel corso di vigenza della presente convenzione, le funzioni previste dalla legge, dagli statuti, dai regolamenti, dai contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro ed ogni altra funzione conferitagli dai sindaci dei Comuni convenzionati in aderenza con le suddette disposizioni.

Articolo 3. Svolgimento delle prestazioni

1. Il Segretario titolare dell'ufficio, oltre a prestare assistenza alle sedute di Consiglio e Giunta, ripartisce le proprie prestazioni lavorative in modo da assicurare la sua presenza presso il Comune capo convenzione per un numero di quattro giorni settimanali e presso il Comune Mallare per un giorno settimanale.
2. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra gli enti aderenti alla convenzione, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Art. 4. Classe della convenzione

La presente convenzione è classificata in classe III (popolazione compresa dai 3.001 ai 10.000 abitanti).

Articolo 5. Durata – Scioglimento – Recesso

1. La presente convenzione ha la durata di anni tre, con decorrenza dalla presa di servizio del Segretario titolare presso il Comune capofila.
2. Ciascuno dei Comuni può recedere anticipatamente, mediante apposita deliberazione consiliare, che deve essere trasmessa all'altro ente. In tal caso, il recesso ha effetto trenta giorni dopo il ricevimento da parte dell'altro ente dell'atto suddetto.
3. E' altresì possibile lo scioglimento consensuale espresso con deliberazione consiliare da parte di entrambi gli enti; in tal caso lo scioglimento ha luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi.
4. In caso di scioglimento anticipato della convenzione, o di recesso unilaterale da parte di uno dei Comuni convenzionati, ai sensi della deliberazione del C.d.A. dell'Agenzia nazionale n. 150 del 15.07.99, i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale tra i due Comuni convenzionati, il Segretario conserva la titolarità dell'ufficio. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità della segreteria del Comune capo convenzione. Al momento dello scioglimento della convenzione, qualora nessuno dei Comuni convenzionati appartenga alla stessa classe della convenzione, il Segretario già titolare della stessa, nel caso in cui non intenda accettare la titolarità in classe inferiore, può chiedere il proprio collocamento in disponibilità.
5. Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, nonché al recesso unilaterale, sono comunicati alla Sezione regionale dell'Albo per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
6. In deroga a quanto sin qui previsto, in caso di nomina di un Segretario titolare iscritto alla fascia C ai sensi dell'art. 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, la facoltà di recesso di cui al precedente comma 2 nonché lo scioglimento consensuale di cui al precedente comma 3, potranno essere esercitati solo alla scadenza del periodo di nomina del Segretario, così come previsto all'art. 2 comma 5 del decreto del Ministero dell'Interno 29 aprile 2022.

7. Prima della scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, per un eguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Articolo 6. Comune Capo Convenzione – compiti

1. Nel rispetto dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020, il ruolo di Comune capo convenzione è assunto dal Comune Noli¹. La sede dell'ufficio convenzionato viene fissata presso il Comune capo-convenzione.
2. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, è gestito dal Sindaco del Comune capo convenzione, con l'emissione di atti/provvedimenti, ove necessari.
3. Il Sindaco del Comune capo convenzione è competente per gli atti inerenti:
 - a. la nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale, come meglio precisato ai successivi artt. 7 e 8;
 - b. la richiesta all'Agenzia del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo del titolare;
 - c. l'autorizzazione al Segretario comunale titolare dell'ufficio, per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività extracurricolari.

Articolo 7. Scelta del Segretario comunale

1. Il titolare della segreteria comunale convenzionata è scelto con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei Segretari comunali.
2. La nomina è effettuata dal Sindaco del Comune capo convenzione, acquisito il parere favorevole del Sindaco del Comune di Mallare.

Articolo 8. Revoca

La revoca del Segretario titolare dell'ufficio può avvenire nei modi e con le forme di cui all'art.100 del d.lgs. n. 267/2000, art.15, comma 5, del d.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, e art. 103 del CCNL 17 dicembre 2020, con l'intesa che l'atto è assunto dal Sindaco del Comune capo convenzione, su parere vincolante del Sindaco del Comune di Mallare e che la deliberazione ivi prevista deve essere assunta dalla Giunta comunale di entrambi i Comuni convenzionati.

Articolo 9. Rapporti finanziari

1. A mero titolo esemplificativo e non avente alcun carattere di esaustività, le parti danno atto che le spese relative all'attuazione della presente convenzione sono costituite da tutte le voci retributive spettanti al Segretario ai sensi della legge e dei CCNL e CCDI, dal rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata, dalle spese per il servizio mensa, dai rispettivi oneri riflessi, dalle eventuali indennità aggiuntive spettanti allo stesso in forza di provvedimenti adottati da parte dei Comuni convenzionati, dalle retribuzioni spettanti ai Segretari comunali incaricati della sostituzione del titolare

¹ DM 21.10.2020 art. 2 comma 2 "La nomina del segretario è disposta dal sindaco del Comune, o dal presidente della Provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale Comune o Provincia assume il ruolo di ente capofila."

dell'ufficio e, più in generale, da ogni onere connesso allo svolgimento delle prestazioni di Segretario comunale a beneficio dei Comuni convenzionati.

2. I diritti di segreteria spettanti al Segretario per i contratti rispettivamente rogati presso ciascuno dei Comuni convenzionati sono a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate e non sono pertanto soggetti a riparto.
3. Fatto salvo quanto indicato al comma 2 del presente articolo, i Comuni convenzionati ripartiscono tra di essi tutte le spese di cui alla presente convenzione in misura dell'83% a carico del Comune capo convenzione e del 17% a carico del Comune di Mallare.
4. Tutti i compensi comunque spettanti al Segretario comunale sono erogati dal Comune capo convenzione, ad eccezione dei diritti di segreteria per attività di rogito che saranno liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente.
5. Il Comune capo convenzione provvede al recupero, con cadenza trimestrale, della parte di spesa a carico dell'altro ente, previo invio di apposito rendiconto, il cui pagamento dovrà essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Articolo 10. Consultazioni

1. Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno d'accordo col Segretario comunale al fine di garantire il migliore funzionamento dell'ufficio convenzionato.

Articolo 11. Clausole finali

1. Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno essere deliberate da parte dei Consigli comunali di entrambi i Comuni convenzionati.
2. Copia della presente convenzione, sottoscritta dai Sindaci e corredata delle deliberazioni di approvazione assunte da parte dei rispettivi consigli comunali, è inviata, a norma dell'art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 465/97 e dell'art. 2, comma 2 del D.M. 21.10.2020, alla competente sezione regionale dell'Albo.
3. Eventuali disposizioni normative o contrattuali riguardanti lo *status* o le funzioni del Segretario comunale trovano diretta applicazione senza che vi sia necessità di modificare la presente convenzione a meno che non si renda necessario disciplinare diversamente alcuni degli istituti in essa regolamentati.
4. Per tutto quanto non espressamente stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

IL SINDACO DEL COMUNE DI NOLI

.....

IL SINDACO DEL COMUNE DI MALLARE

.....